

Cass. 17/11/2017 n. 27332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-------------------|----------------------|---|------------------|---|
| Dott. NOBILE | Vittorio | - | Presidente | - |
| Dott. DE GREGORIO | Federico | - | Consigliere | - |
| Dott. PATTI | Adriano Piergiovanni | - | Consigliere | - |
| Dott. GARRI | Fabrizia | - | Consigliere | - |
| Dott. CINQUE | Guglielmo | - | rel. Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19747-2012 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

U.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE IACOVIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 77/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/02/2012 R.G.N. 564/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;

udito l'Avvocato SALVATORE FLORIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 77/2012 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 30.4.2010, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale era stata accolta la domanda di U.G. volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 1.859,33 a titolo di incidenza sul TFR dei premi di anzianità alla scadenza del 25^a anno (1990) e del 35^a anno (2000) e delle somme percepite a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività.

2. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) i precedenti della Corte di appello di Torino, in ordine al periodo in cui il dipendente aveva la qualifica di impiegato, erano tutti favorevoli ai lavoratori; b) relativamente a periodo in cui il dipendente era inquadrato come funzionario e dirigente, i precedenti giurisprudenziali di merito non erano concordi sull'incidenza del premio di anzianità; c) che, nel caso in esame, relativamente al computo del TFR del premio di anzianità per il periodo "dirigenziale", pur ritenendo che la contrattazione collettiva avesse carattere derogatorio rispetto all'art. 2120 c.c., tuttavia la pretesa doveva essere accolta perchè la disposizione, con il concetto di "continuità", aveva voluto dare rilievo ad una certa periodicità nella corresponsione di talchè sia l'indennità per ferie e festività non fruite (emolumenti corrisposti anno per anno, in tutto il periodo considerato, con importi variabili ma rilevanti) sia il premio di anzianità (al 25^a e al 35^a anno quali emolumenti corrisposti con periodicità e connaturati all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro) incidessero sul trattamento di fine rapporto.

3. Per la cassazione propone ricorso la Unicredit spa affidato ad un unico articolato motivo.

4. Resiste con controricorso U.G..

5. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 85 del CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari del 16.12.1987; dell'art. 87 del CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari del 16.6.95; dell'art. 28 del CCNL ABI Dirigenti 1 Dicembre 2000 in relazione ed in conseguenza della violazione dell'art. 1362, commi 1 e 2 degli artt. 1363,1367,2099,2120 e 2697 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, relativamente alla computabilità dello straordinario non occasionale nel calcolo del trattamento di fine rapporto, aveva finito per omologare le discipline del personale direttivo e non; che in modo contraddittorio, dopo avere-atto che le parti collettive ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, avevano voluto dettare una specifica nozione di retribuzione (non sovrapponibile a quella dell'art. 2120 c.c., comma 2, aveva vanificato tale premessa sottolineando un concetto di "continuità" che privava di qualsiasi significato la disposizione contrattuale; che per tale ragione il premio di anzianità corrisposto due volte non poteva certo considerarsi di natura continuativa; che analogamente l'indennità sostitutiva per ferie non godute aveva natura di indennità eventuale ed eccezionale e, in quanto tale, non continuativa.

2. Il ricorso non è fondato sebbene la motivazione della impugnata sentenza debba essere corretta ex art. 384 c.p.c., u.c., essendo il dispositivo conforme al diritto.

3. La pretesa, oggetto del presente giudizio, riguarda il mancato computo, ai fini del calcolo del TFR, solo dei premi di anzianità percepiti nel 1990 e nel 2000, quando l'originario ricorrente possedeva la qualifica di funzionario e di Dirigente di 4[^] livello e della indennità per ferie non godute.

4. Quanto a quest'ultima la gravata sentenza, a pag. 9, ha precisato che non era chiaro se la incidenza della stessa riguardasse anche il periodo impiegatizio e i giudici di seconde cure hanno esaminato la relativa problematica con riguardo all'art. 40 del CCNL ACRI Quadri e impiegati del 24.7.83 e ai sensi dell'art. 84 CCNL del 1983 le cui statuizioni sono state riprese in modo del tutto identico dai successivi artt. 85 CCNL ACRI Dirigenti Funzionari del 16.12.1987, dall'art. 87 CCNL ACRI Dirigenti e funzionari dell'11.4.1991, dall'art. 87 CCNL ACCRI Dirigenti e Funzionari del 16.6.1995 e dall'art. 65 del CCNL ABI del 1999.

5. Alcun riferimento vi è stato da parte della Corte distrettuale all'art. 28 del CCNL ABI Dirigenti 1 Dicembre 2000 (cfr. pag. 7 della gravata sentenza) e la censura riguardante l'applicabilità di tale ultima disposizione nel caso de quo, da parte della Unicredit spa, per ciò che concerne la voce contrattuale citata, è generica perchè non viene censurata in modo specifico l'affermazione dei giudici di secondo grado sopra riportata e non è stata trascritta esattamente la parte del ricorso introduttivo ove sarebbe stato asseritamente precisato che tale indennità si riferisse all'anno 2001, in violazione, quindi, del principio di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione.

6. Ciò premesso, come già rimarcato da questa Corte (da ultimo nella pronuncia n. 13377/2017), non si ritiene di doversi discostare dai consolidati principi espressi in sede di legittimità ex art. 420 bis c.p.c., cui si intende dare seguito non ravvisando elementi di novità che inducano a rivisitare le proprie posizioni (cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. 23.9.2010 n. 20075).

7. In ordine alla rivendicata incidenza, sul computo del TFR, dell'indennità per ferie non godute, che investe nel caso in esame per quanto detto in precedenza sulla base della delimitazione del thema decidendum, da parte della Corte territoriale, ratione temporis, l'applicazione e l'interpretazione degli artt. 85 CCNL Dirigenti e Funzionari 16.12.1987, 87 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari dell'11.4.1991, 87 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari del 16.6.1995 e art. 65 CCNL ABI dell'11 luglio 1999, nella parte concernente i quadri direttivi di 3[^] e 4[^] livello (disposizioni tutte sovrapponibili), si richiamano le condivisibili argomentazioni, rese ex art. 420 bis c.p.c., dalla sentenza 15.3.2010 n. 6204 relativamente alla circostanza che le suddette disposizioni non escludono, dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, appunto l'indennità percepita per ferie non godute.

8. Parimenti, per la computabilità dei premi di fedeltà, corrisposti all' U., negli anni 1990 e 2000, riguardanti l'applicazione e l'interpretazione ratione temporis degli artt. 85 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari 16.12.1987 e 65 CCNL ABI 11 luglio 1999, va ribadito l'orientamento, riportato oltre che nella citata sentenza del 2010, anche nelle successive pronunce di legittimità (Cass. 27.10.2016 n. 21711; Cass 21.7.2014 n. 16591), che ha ripetutamente affermato che il premio di anzianità (detto anche premio di fedeltà) previsto dalla contrattazione collettiva nel settore del credito alla scadenza del 25^a e 35^a anno di servizio, deve essere considerato, in mancanza di un'espressa deroga pattizia, elemento della retribuzione computabile nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compenso non sporadico nè occasionale, rigorosamente connesso al rapporto di lavoro e che trova la propria fonte nel protrarsi dell'attività lavorativa.

9. La gravata sentenza corretta, pertanto, nella motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c. nei sensi di cui sopra, con la valutazione della natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di occasionalità, risulta conforme a diritto di talchè il presente ricorso deve essere rigettato.

10. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2017